ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOSTEGNO PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

# Art. 7

## Circostanze aggravanti

Nell'articolo 111 del codice penale, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore esercente la potesta', la pena e' aumentata fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.". Nell'articolo 112 del codice penale, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto ne e' il genitore esercente la potesta', nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi.". Nel terzo comma dell'articolo 114 del codice penale, dopo le parole: "numeri 3 e 4" sono inserite le seguenti: "del primo comma e nel terzo comma". Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto, ne e' il genitore esercente la potesta' ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Versione in vigore dal 23 agosto 1995, non più in vigore dal 6 aprile 2018 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive |
| Estremi | Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 |
| Capo | II — Disposizioni penali, processuali ed in materia di sicurezza pubblica |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1992 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-sostegno-per-le-vittime-di-richieste-1991/art-7-circostanze-aggravanti/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it